

**ORDINANZA NR. 17 DEL 13/03/2021**

**Oggetto: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da SARS Cov-2. Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 15 marzo 2021 al giorno 06 aprile 2021.**

**IL SINDACO**

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da COVID-19 fino al 30 aprile 2021;

**Visti:**

- il Decreto legge 25 marzo 2020, nr. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale nr. 79 del 25.03.2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 nr. 35 (GU nr. 132 del 23.05.2020) e s.m.i.;
- il Decreto legge 16 maggio 2020 nr. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale nr. 125 del 16.05.2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.07.2020 nr. 74 (GU Serie Generale nr. 177 del 15.07.2020);
- il Decreto legge 2 dicembre 2020 nr. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (GU Serie Generale nr. 299 del 02.12.2020) e s.m.i.;
- il Decreto legge 5 gennaio 2021 nr. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale nr. 3 del 05.01.2021) e s.m.i.;

**Visto** il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, nr. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, nr. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, nr. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 nr. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» (GU Serie Generale nr. 11 del 15.01.2021);

**Viste:**

- la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.";
- l'Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 2021, nr. 13;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 30.01.2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, è rinnovata fino al 15 febbraio 2021;
- la circolare del Ministero della Salute del 31.01.2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo";

**Vista** l'Ordinanza nr. 3 del 5 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 nr. 833 in materia di igiene e sanità. Attivazione misure restrittive" con la quale si dispone, tra l'altro, l'attivazione della didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dall'08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale;

**Vista** l'Ordinanza nr. 8 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con la quale è stata prorogata di ulteriori 7 giorni l'attivazione della didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale;

**Letta** l'Ordinanza nr. 13 del 05 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo;

**Vista** l'Ordinanza nr. 15 del 12 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con la quale è stata disposta la proroga con decorrenza 15/03/2021 e sino al 06/04/2021 delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021;

**Viste** le note prot. nr. 0024207/21 del 18.02.2021 e la nota del 21.02.2021 del Dipartimento di Prevenzione Asl di Pescara così come richiamate dalla Ordinanza Sindacale n. 9 e n. 10 rispettivamente del 21 e del 22 febbraio 2021;

**Preso atto** dell'incremento dei soggetti positivi al Covid-19 sull'intero territorio Regionale e, in particolare della diffusione delle varianti del virus, quindi della potenziale crescita dei casi di positività sul territorio Comunale;

**Dato atto** che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno delle scuole, alla luce delle considerazioni dell'Unità di Crisi Regionale del 12/03/2021 richiamata nella predetta ultima ordinanza Regionale, con la quale si evidenzia sia la intensa circolazione delle varianti del virus, sia la forte pressione assistenziale ospedaliera che pertanto presenta ancora forti criticità nell'intera provincia di Pescara, si rende necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione che consentano di limitare il pregiudizio per l'intera collettività, e ciò anche alla luce degli incrementi dei positivi presenti nel territorio Comunale comunicati dalla ASL che coinvolgono numerosi nuclei familiari;

**Considerato** altresì che in ragione dell'Ordinanza Regionale n. 15 del 12/03/2021 si applicano fino al 06/04/2021 le disposizioni di cui al n. 3, 4, 5 dell'OPGR n. 13 che prevede *dalla data del 14.03.2021, sull'intero territorio della Regione Abruzzo: le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza*

*per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, e quindi resterebbe esclusa dalla sospensione della didattica frontale unicamente le scuole dell'infanzia.*

**Valutato** altresì che il DPCM 3 novembre 2020 introduce l'obbligo della mascherina per gli alunni a partire dai sei anni e quindi gli alunni delle scuole dell'infanzia non hanno l'obbligo di indossarla, e, considerando altresì che gli alunni della scuola dell'infanzia usufruiscono sia del trasporto scolastico che del servizio mensa, in considerazione dei dati epidemiologici della diffusione del virus sul territorio comunale e provinciale e dei molteplici nuclei familiari coinvolti è indispensabile sospendere anche per la scuola dell'infanzia la didattica frontale.

**Vista** la circolare nr. 17167, del 21 agosto 2020, del Ministero della Salute con la quale sono state trasmesse le linee di indirizzo aventi ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna;

**Ritenuto**, pertanto, in via cautelare e prudenziale, per quanto sopra esposto, di dover disporre, a far data dal giorno lunedì 15 marzo 2021 al giorno martedì 06 aprile 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale;

**Visto** l'art. 32 della Legge nr. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50, commi 1 e 5, del D.Lgs. nr. 267/2000 ai sensi del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";

**Richiamate** tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", tutt'ora vigenti;

Tutto ciò premesso;

## ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ed al fine di limitare ogni eventuale ulteriore diffusione dell'infezione e tutelare la salute della comunità, **la sospensione, dal lunedì 15 marzo 2021 al giorno martedì 06 aprile 2021, delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale;**

## INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Dott. Arturo Brindisi, Responsabile dell'Area VIII – Area Affari Generali del Comune di Penne;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- Che l'ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Servizi scolastici – Area Affari Generali;
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena

conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge nr. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. nr. 1199/1971;

### **DISPONE**

- Che la verifica dell'attuazione del presente provvedimento sia effettuata dal personale del Corpo della Polizia Locale di questo ente;
- Che la presente Ordinanza venga notificata:
  - Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio, affinché provvedano a comunicare il presente provvedimento agli alunni ed al personale interessato, nonché provvedano ad ottemperare a quanto disposto nello stesso alle seguenti pec: [peic80500b@pec.istruzione.it](mailto:peic80500b@pec.istruzione.it) [PEIC82500L@pec.istruzione.it](mailto:PEIC82500L@pec.istruzione.it) [petd03000d@pec.istruzione.it](mailto:petd03000d@pec.istruzione.it) [peis01100v@pec.istruzione.it](mailto:peis01100v@pec.istruzione.it) ;
  - Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara: [igienesanita.aslpe@pec.it](mailto:igienesanita.aslpe@pec.it);
  - Al Comandante della Polizia Locale di Penne per la verifica dell'attuazione ed osservanza: [polizialocale@pec.comune.penne.pe.it](mailto:polizialocale@pec.comune.penne.pe.it) ;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Penne, nonché trasmessa per opportuna conoscenza:
  - A Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara: [gabinetto.prefpe@pec.interno.it](mailto:gabinetto.prefpe@pec.interno.it);
  - Al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Penne



**IL SINDACO**  
**dott. Mario Semproni**